



- **ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE**
- **ASSEGNO D'INCLUSIONE**
- **HOME CARE PREMIUM**
- **LONG TERM PREMIUM**

Pubblicazione realizzata da:

Anffas Nazionale

Via Latina, 20 – 00179

Roma (RM)

Tel. 06/3611524 – 06/3212391

nazionale@anffas.net – www.anffas.net

Contenuti a cura del Centro Studi Giuridici e Sociale di Anffas Nazionale Avv.ti Alessia Maria Gatto e Corinne Ceraolo Spurio

Supervisione a cura di Roberto Speziale, Presidente Nazionale Anffas e Silvia Sanfilippo, collaboratrice Anffas Nazionale

Grafica a cura di: Miriam Prete e Silvia Sanfilippo, collaboratrici Anffas Nazionale

Edizione del mese di settembre 2023

La presente guida è disponibile anche in formato digitale sul sito di Anffas Nazionale

CAPITOLO I - L'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I NUCLEI FAMILIARI CON I FIGLI A CARICO _____ **1**

1.1 Requisiti previsti per ottenere l'assegno unico	_____	1
1.2 Importo dell'assegno unico base e maggiorazioni per figli con disabilità	_____	3
1.3 Altre maggiorazioni	_____	4
1.4 Presentazione della domanda	_____	5
1.5 Destinatari dei preesistenti assegni per il nucleo familiare	_____	5

CAPITOLO II - L'ASSEGNO DI INCLUSIONE _____ **7**

CAPITOLO III - HOME CARE PREMIUM E LONG TERM PREMIUM _____ **10**

3.1 Home Care Premium	_____	10
3.2 Long Term Premium	_____	11

CAPITOLO I - L'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I NUCLEI FAMILIARI CON I FIGLI A CARICO

1.1 Requisiti previsti per ottenere l'assegno unico

L'assegno unico, introdotto dal D.L. 230/2021, è un sostegno economico erogato dall'INPS su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, per ogni figlio dal **7° mese di gravidanza¹ al 18° anno di età a carico**.

Tale misura si estende **fino ai 21° anno di età** nei seguenti casi:

- ✓ frequentazione di un corso di formazione scolastico o professionale o un percorso universitario;
- ✓ svolgimento di un tirocinio (che rispetti le linee guida del 25 maggio 2017), apprendistato (d.lgs. 81/2015) o attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a €. 8.000,00 annui;
- ✓ registrazione come disoccupato ed in cerca di lavoro presso i centri per l'impegno;
- ✓ svolgimento del servizio civile universale.

Per ciascun **figlio con disabilità**, invece, l'assegno è riconosciuto **senza limiti di età** e indipendentemente dalle condizioni sopra elencate. Se il figlio con disabilità maggiorenne convive con i genitori, questo è sufficiente per fare la domanda, indipendentemente dal requisito del "carico" ai fini fiscali. Se invece non fa parte del nucleo ISEE (e quindi non convive con i genitori), occorre verificare il carico, in quanto potrebbe essere ugualmente attratto nel nucleo ISEE dei genitori (se è a carico, non è sposato e non ha figli propri, con età fino a 26 anni).

I requisiti che il richiedente deve possedere al momento della presentazione della domanda e per tutto il periodo in cui percepisce il beneficio sono:

- ✓ cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolarità di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a

¹ In tal caso occorre presentare la domanda sempre alla nascita, e saranno accreditate d'ufficio due mensilità di Assegno relative al settimo e ottavo mese oltre a quella corrente.

sei mesi o di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;

- ✓ pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- ✓ residenza e domicilio in Italia;
- ✓ residenza in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
- ✓

NB L'[Inps ha precisato](#) che il diritto alla prestazione dell'Assegno unico universale possa essere esteso ai nonni per i nipoti minori in linea retta a carico dell'ascendente, unicamente in presenza di un formale provvedimento di affidamento o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare (equiparata all'affidamento ex lege n. 184/83).

L'assegno unico dal 1° marzo 2022 ha sostituito precedenti misure quali:

- ✓ premio alla nascita o all'adozione;
- ✓ l'assegno di natalità (c.d. bonus bebè);
- ✓ gli assegni ai nuclei familiari con figli/orfanili;
- ✓ gli assegni familiari con almeno tre figli minori;
- ✓ le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

È universale perché si rivolge a tutti **a prescindere dallo svolgimento di una attività lavorativa** (si rivolge, quindi, anche a persone disoccupate o inoccupate) senza prevedere limiti massimi di reddito e non concorre a formare il reddito complessivo.

Restano in vigore altre misure quali il bonus asilo nido e le detrazioni fiscali per figli di età pari o superiore a 21 anni.

Per tutti i figli sopra i 21 anni, compresi i figli con disabilità per i quali si percepisce l'assegno unico, inoltre, si potrà **continuare a fruire della detrazione fiscale per i figli a carico**.

Ai sensi dell'art. 2, lett. c-bis del D.L. n. 230/2021 sono inclusi tra i beneficiari anche i "nuclei orfanili". Sono considerati nuclei orfanili i nuclei familiari in cui vi sia un "orfano maggiorenne a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell'art., comma 3, della L.n. 104/92.

1.2 Importo dell'assegno unico base e maggiorazioni per figli con disabilità

Per i figli minorenni, l'importo dell'assegno può andare da un massimo di 175,00 euro ad un minimo di 50,00 euro per ciascun figlio a carico in base all'ISEE.

ISEE familiare fino a euro 15.000,00	euro 175,00
ISEE familiare da euro 15.000,01 in su	l'importo decresce fino ad arrivare ad un importo fisso di euro 50,00 per ISEE superiori a euro 40.000.

Sono, inoltre, previste delle maggiorazioni per i figli con disabilità, a seconda che vi sia una disabilità media, grave o una condizione di non autosufficienza come definita dalla tabella allegata al DPCM 159/2013 sull'ISEE (si veda tabella collocata alla fine del capitolo 7). All'importo base si aggiungono quindi:

- euro 105,00 se il figlio minorenne è non autosufficiente;
- euro 95,00 se il figlio minorenne ha una disabilità grave;
- euro 85,00 se il figlio minorenne ha una disabilità media.

Per i figli di età compresa tra 18 anni e 21 non compiuti senza disabilità, l'importo dell'assegno va da un massimo di 85,00 euro ad un minimo di 25,00 euro per ciascun figlio a carico in base all'ISEE.

ISEE familiare fino a euro 15.000,00	euro 85,00
ISEE familiare da euro 15.000,01 in su	l'importo decresce fino ad arrivare ad un importo fisso di euro 25,00 per ISEE superiori a euro 40.000.

Per i figli di età compresa tra 18 anni e 21 non compiuti con disabilità, l'importo dell'assegno va da un massimo di 175,00 euro ad un minimo di 50,00 euro per ciascun figlio a carico in base all'ISEE.

ISEE familiare fino a euro 15.000,00	euro 175,00
ISEE familiare di euro 15.000,01	l'importo decresce fino ad arrivare ad un importo fisso di euro 50,00 per ISEE superiori a euro 40.000.

Anche in tal caso sono previste delle maggiorazioni per i figli con disabilità, e all'importo base si aggiungono:

- ✓ euro 105,00 se il figlio è non autosufficiente;
- ✓ euro 95,00 se il figlio ha una disabilità grave;
- ✓ euro 85,00 se il figlio ha una disabilità media;

Per i figli con disabilità di età pari o superiore a 21 anni, infine, l'importo dell'assegno va da un massimo di 175 euro ad un minimo di 50,00 euro per ciascun figlio a carico in base all'ISEE.

ISEE familiare fino a euro 15.000,00	euro 175,00
ISEE familiare di euro 15.000,01	l'importo decresce fino ad arrivare ad un importo fisso di euro 50,00 per ISEE superiori a euro 40.000.

1.3 Altre maggiorazioni

Fra le ulteriori maggiorazioni che possono essere aggiunte all'importo mensile dell'assegno unico, sono previste:

- maggiorazione, in caso di ISEE fino a euro 40.000 e altri requisiti, per i nuclei familiari con tre o più figli, per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni;
- maggiorazione per nuclei familiari con quattro o più figli;
- maggiorazione per figli di età inferiore ad un anno;
- maggiorazione per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000, incrementata di euro 120 al mese in caso in cui ci sia almeno un figlio a carico con disabilità;

Scheda 5

Stabilizzazione importi assegno unico

Nel corso dell'anno 2022, con il DL 73/22, gli importi dell'assegno sono stati rimodulati riconoscendo un trattamento di maggior favore specie ai genitori con figli con disabilità di età pari o superiore a 18 anni volto a compensare il trattamento più sfavorevole che tali famiglie avevano subito nel passaggio dai precedenti assegni per i nuclei familiari al nuovo assegno unico¹.

Ciò è anche il frutto delle costanti e numerose sollecitazioni promosse dalle associazioni maggiormente rappresentative, tra cui Anffas e Fish (cui Anffas aderisce), che, sin dal 2019 nonché in occasione dell'ultima audizione avuta XII[^] Commissione Affari Sociali del dicembre 2021 sullo schema di decreto legislativo relativo all'assegno unico, avevano segnalato tale criticità. Di recente Anffas aveva anche rivolto un appello all'allora Ministro per le Disabilità, Sen. Erika Stefani ([consultabile qui](#)) per chiedere un intervento risolutivo sulla base delle tante segnalazioni giunte in tal senso dalle famiglie.

1.4 Presentazione della domanda

È possibile fare la domanda per l'assegno unico:

- direttamente sul sito INPS www.inps.it, accedendo al servizio tramite la propria area riservata, raggiungibile al [questo](#) link oppure, dalla home page, ricercando "Assegno Unico Universale";
- tramite il Contact Center INPS (803.164, da rete fissa e 06 164.164 da telefono cellulare);
- tramite i patronati;

1.5 Destinatari dei preesistenti assegni per il nucleo familiare

Il decreto istitutivo dell'assegno unico ha stabilito che esso è erogato al posto dei preesistenti assegni per il nucleo familiare "Limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili".

L'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2 del D.L. 69/1988, pertanto, è rimasto anche a seguito dell'introduzione dell'assegno unico, anche se solamente a favore di alcuni nuclei familiari.

Inps nella sua circolare n. 34/22 ([consultabile qui](#)) ricorda che l'assegno in questione permane a favore dei seguenti beneficiari:

- a) Lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori titolari di prestazioni da lavoro dipendente;
- b) Lavoratori domestici e domestici somministrati;

- c) Lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/1995;
- d) Lavoratori di ditte cessate, fallite o inadempienti;
- e) Lavoratori agricoli a pagamento diretto ANF;
- f) Percettori di NASpl;
- g) Percettori di CIGO/CIGS/CIGD/CISOA/ASO/AIS/IMA;
- h) Beneficiari di prestazioni antitubercolari;
- i) Lavoratori in aspettativa sindacale;
- j) Marittimi sbarcati per infortunio o malattia;
- k) Lavoratori socialmente utili (LSU) e Titolari di assegno ASU a carico del Fondo Sociale Occupazione e Formazione (FSOF);
- l) Percettori di altre prestazioni previdenziali per le quali è prevista la corresponsione dell'ANF.

CAPITOLO II - L'ASSEGNO DI INCLUSIONE

Il decreto-legge 48/2023, recante Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, ha istituito, dal 1° gennaio 2024, in sostituzione del reddito di cittadinanza, l'assegno di inclusione quale "misura di sostegno economico di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro".

Esso è riconosciuto a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità (condizione definita ai sensi del DPCM 159/2013) nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni d'età.

L'Assegno di inclusione, quindi, coinvolge solo i nuclei familiari in cui sono presenti minori, persone con disabilità, e persone con più di 60 anni di età e consiste in una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale che integra il reddito familiare fino alla soglia di 7.560 annui a seconda della specifica composizione del nucleo familiare del richiedente.

I nuclei familiari², al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, devono essere in possesso di requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, nonché di ulteriori requisiti riferiti alla condizione economica.

Il nucleo familiare del richiedente, infatti, deve essere in possesso di:

- Un ISEE in corso di validità non superiore a euro 9.360 (NB: nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del DPCM 159/2013³);
- un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza⁴. Tale soglia è

² Definito dall'articolo 3 del DPCM 159/2013.

³ Ai fini del calcolo dell'ISEE per prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore, o risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore, o vi sia un provvedimento dell'autorità giudiziaria che stabilisce il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli, oppure quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'[articolo 333 del codice civile](#), il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; Il genitore non convivente non è considerato facente parte del nucleo familiare, inoltre, se risulta accertato in sede giurisdizionale o dai servizi sociali l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici;

⁴ Il parametro è pari ad 1 ed è incrementato fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

- a) di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del DPCM 159/2013;
- b) di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
- c) di 0,4 per un ciascun altro componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;

incrementata a 7.560 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.

Il reddito è considerato escludendo i trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE e sommando tutti quelli in corso di godimento, che saranno rilevati nell'ISEE da parte degli stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte "alla prova dei mezzi" (sono quindi considerate tutte le provvidenze erogate in ragione della condizione di disabilità, es. pensione e assegno di invalidità, ma non l'indennità di accompagnamento o di comunicazione), l'importo dello stesso assegno di inclusione, del reddito di cittadinanza e di altre misure nazionali o anche previste dalle regioni di contrasto alla povertà;

- un valore del patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione di valore non superiore a euro 150.000) non superiore ad euro 30.000;

- un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro incrementati di 2.000 euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo (fino ad un massimo di 10.000 euro), 1.000 euro per ogni minorene successivo al secondo e fino a 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità indicata nella tabella allegata al DPCM 159/2013).

Occorre, infine, che il nucleo familiare non sia intestatario o abbia piena disponibilità di imbarcazioni, autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., fatta eccezione per gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità (es. acquistate con iva agevolata al 4%).

L'erogazione dell'assegno di inclusione è condizionata all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa che si attiva con l'invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza "per l'analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l'attivazione degli eventuali sostegni".

d) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;

e) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

In ogni caso non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico.

I servizi sociali effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare⁵, finalizzata all'adesione obbligatoria ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa.

In tale attività, i servizi sociali devono operare in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, riconoscendo, agevolando e valorizzando la relativa attività, anche predisponendo specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello comunale o di ambito territoriale sociale per includere nella progettazione personalizzata attività svolte da tali enti.

L'art. 6 del D.L. 48/2023 prevede che i componenti con disabilità oppure di età pari o superiore a sessanta anni possono richiedere **l'adesione volontaria** a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale, fermo restando che, in ogni caso, i componenti con il riconoscimento di cui alla L.n. 68/99 sono esclusi da qualunque obbligo, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato.

Inoltre, sono esclusi dall'obbligo anche "i componenti con carichi di cura" che assistano persone con disabilità inclusi nel proprio nucleo familiare.

Il D.I. n. 48/2023 ha, inoltre, riconosciuto specifici incentivi per i datori di lavoro che assumono i titolari di Assegno di inclusione, con o senza disabilità, nonché un contributo per gli enti che svolgano mediazione e accompagnamento dei lavoratori con disabilità inseriti titolari di tale assegno. Per maggiori approfondimenti consultare il manualetto sull'inclusione lavorativa.

⁵ Composta da operatori del servizio sociale competente del comune o dell'ambito territoriale sociale. Ove necessario, la valutazione multidimensionale è svolta attraverso una équipe multidisciplinare definita dal servizio sociale coinvolgendo operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali.

3.1 Home Care Premium

L'Home Care Premium è un bando Inps che riconosce agli aventi diritto l'erogazione di prestazioni finalizzate a garantire la cura a domicilio delle persone non autosufficienti iscritte alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali e/o loro famigliari.

I beneficiari sono individuati tra i dipendenti o pensionati iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, nonché, laddove questi siano viventi, i loro coniugi (per i quali non sia intervenuta sentenza di separazione), gli uniti civilmente e i conviventi (L.n. 76/2016), i parenti di primo grado anche non conviventi, i fratelli, le sorelle e gli affini di primo grado qualora il titolare ne rivesta la qualifica di tutore o curatore.

La misura si compone di:

- ✓ un contributo economico (prestazione prevalente) finalizzato al rimborso della retribuzione lorda corrisposta all'assistente domiciliare assunto con contratto di lavoro domestico commisurato all'ISEE e alla condizione di disabilità del beneficiario (se disabilità media, grave o disabilità gravissima in base alla tabella allegata al DPCM 159/2013)
- ✓ servizi di assistenza alla persona (prestazioni integrative) erogati dagli ambiti territoriali o da enti convenzionati con l'Istituto, previa accettazione del Piano Assistenziale Individuale (PAI). I servizi potenzialmente oggetto di prestazioni integrative possono essere:
 - a. Servizi professionali domiciliari resi da operatori sociosanitari ed educatori professionali;
 - b. altri servizi professionali domiciliari resi da psicologi, da fisioterapisti, logopedisti.
 - c. servizi e strutture a carattere extra domiciliare;
 - d. sollievo a favore del nucleo familiare;
 - e. servizi di accompagnamento e trasporto anche con assistenza;
 - f. servizio di consegna pasto al domicilio;
 - g. fornitura protesi e ausili
 - h. servizi di assistenza specialistica anche in orario extrascolastico;
 - i. percorsi per l'inserimento lavorativo;
 - j. servizi per minori con autismo;
 - k. servizi sportivi;

Per maggiori informazioni è possibile consultare il bando Home Care Premium 2022 a [questo](#) link.

3.2 Long Term Premium

Long Term Premium è un bando Inps che riconosce agli aventi diritto un contributo mensile nella misura massima di euro 1800 per i ricoveri a pagamento presso Residenze Sanitarie Assistenziali di persone con patologie che necessitano di cure continuative di lungo periodo ricoverati.

I beneficiari sono individuati tra i dipendenti o pensionati iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, nonché, laddove questi siano viventi, i loro coniugi (per i quali non sia intervenuta sentenza di separazione), gli uniti civilmente e i conviventi (l.n. 76/2016), i parenti di primo grado anche non conviventi, i fratelli, le sorelle e gli affini di primo grado qualora il titolare ne rivesta la qualifica di tutore o curatore.

Long Term Premium è incompatibile con Home Care Premium.

Per scaricare questi contenuti

Inquadra il QR-CODE con il tuo smartphone
e scarica la versione online





www.anffas.net

Per informazioni: nazionale@anffas.net

ETS - APS
Anffas[®]
NAZIONALE